



COMUNE DI MANTA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 14/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, addì quattordici, del mese di aprile, alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

| Cognome e Nome | Carica | Presente |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| VULCANO Paolo | SINDACO | SÌ |
| MARGARIA Pierfranco | CONSIGLIERE | SÌ |
| ARNOLFO Stefania | CONSIGLIERE | SÌ |
| SACCHI Giorgia | CONSIGLIERE | NO GIUST. |
| GIORDANENGO Elio Giuseppe | CONSIGLIERE | SÌ |
| SATTO Roberto | VICE SINDACO | SÌ |
| DEGIOVANNI Ivan | CONSIGLIERE | SÌ |
| CASALE Ivana Margherita | CONSIGLIERE | SÌ |
| MARIANO Francesco | CONSIGLIERE | NO GIUST. |
| ROMANO Graziella Anna Maria | CONSIGLIERE | SÌ |
| LICCIARDELLO Caterina Francesca | CONSIGLIERE | NO GIUST. |
| SBARDELLINI Enrico | CONSIGLIERE | SÌ |
| BORZA Santo | CONSIGLIERE | SÌ |
| Totale presenti: | | 10 |
| Totale assenti: | | 3 |

Ai sensi dell'Art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta PEZZINI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, VULCANO Paolo nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento in oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2022.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 30/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo Regolamento che disciplina l'IMU.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2021 sono state approvate per l'anno 2021 le aliquote IMU.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art.1, della L. n. 160/2019, che prevedono che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare le aliquote base come di seguito specificato:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 755, il quale stabilisce a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 309 del 30/12/2021, è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali.

RICHIAMATO l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) con il quale è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali.

RITENUTO di dover approvare le aliquote IMU per l'anno 2022 per il Comune di Manta, confermando quelle determinate per l'anno 2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 31/03/2021, come segue:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,0 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 per mille;

- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti a decorrere dal 2022;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 11,4 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all'11,4 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9,4 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari all'11,4 per mille;
- 8) immobili rientranti nei contratti di locazione abitativa concordata ai sensi della legge 431/1998: aliquota pari all'11,4 per mille (a cui va ancora applicata la detrazione prevista dalla legge del 25%).

IL CONSIGLIERE Arch. Romano chiede se sono stati presi in considerazione gli affitti a canone concordato;

IL SINDACO fa presente che per immobili rientranti nei contratti di locazione abitativa concordata viene applicata la detrazione prevista dalla legge del 25% e che nelle aliquote dell'IMU sono confluite le aliquote della TASI.;

Indi, conclusa la discussione,

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario.

CON n. 7 (sette) voti favorevoli, n. 3 (tre) voti contrari (Consiglieri Sigg. Romano, Sbardellini, Borza), n. zero astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e n. 10 (dieci) Consiglieri votanti.

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per il Comune di Manta, le aliquote IMU per l'anno 2022, confermando quelle determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 31/03/2021, come segue:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,0 per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 per mille;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti a decorrere dal 2022;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 11,4 per mille;

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all'11,4 per mille;
 - terreni agricoli: aliquota pari al 9,4 per mille;
 - aree fabbricabili: aliquota pari all'11,4 per mille;
 - immobili rientranti nei contratti di locazione abitativa concordata ai sensi della legge 431/1998: aliquota pari all'11,4 per mille (a cui va ancora applicata la detrazione prevista dalla legge del 25%).
- 2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.
- 3) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

SUCCESSIVAMENTE, il CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione e con n. 7 (sette) voti favorevoli, n. 3 (tre) voti contrari (Consiglieri Sigg. Romano, Sbardellini e Borza), n. zero astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e n. 10 (dieci) Consiglieri votanti, riconosce l'urgenza del provvedimento e DICHIARA la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma. – del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: VULCANO Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Roberta PEZZINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comunemanta.it (art. 32 L.69/2009) dal per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Manta, li - 2 MAG 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Roberta PEZZINI

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs267/2000)

Manta, li 14/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Roberta PEZZINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data _____

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)


Manta, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta PEZZINI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Manta, li - 2 MAG 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta PEZZINI



[Handwritten signature in blue ink]